

N. 1718

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, PINOTTI, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, IORI, LAUS, Assuntela MESSINA, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, ROJC, TARICCO e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2020

Istituzione del Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – È nota la crescente difficoltà di sopravvivenza di numerose realtà di intervento sociale, aggravata dalle condizioni economiche generali che hanno diminuito le risorse private disponibili e dalle norme di finanza pubblica che hanno ridotto le possibilità di utilizzo gratuito del patrimonio pubblico. Altrettanto incerte e difformi appaiono spesso molte delle misure assunte dagli enti territoriali a proposito del patrimonio pubblico in cui vengono svolte attività sociali da strutture, movimenti e associazioni di volontariato.

Tra queste strutture, grande rilevanza e significato hanno assunto i luoghi gestiti dalle associazioni femministe e femminili che svolgono l'azione meritoria, universalmente riconosciuta, anche a livello europeo, sia nel contrastare le forme di violenza di genere, sia, più in generale, nel combattere le discriminazioni e nel promuovere l'autonomia e la libertà delle donne. È necessario prevedere nuove norme che riconoscano il valore sociale dell'esistenza di tali luoghi, dell'azione sociale che vi si svolge e della mole di prestazioni e servizi che riescono ad erogare nell'ambito di percorsi di coinvolgimento e partecipazione.

A tal fine, il presente disegno di legge si pone l'importante obiettivo di riconoscere il valore e il rilievo delle attività e dei luoghi autogestiti delle donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si eroghino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere, prevedendo l'istituzione del Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne.

Si dà, in questo modo, una risposta importante all'esigenza di adottare misure adeguate al superamento delle situazioni di discriminazione e di disuguaglianza in cui troppo spesso continuano a trovarsi le donne. XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si eroghino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.